

N. R.G. 797/2024



TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA

PRIMA SEZIONE CIVILE

CONTROVERSIE DEL LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 797/2024

tra

. .

, con il patrocinio dell'avv.

BARBARIOL GIOVANNI

RICORRENTE

e

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 02121151001), con
il patrocinio dell'avv.

CONVENUTO

Oggi 5 dicembre 2024 innanzi al dott. , sono comparsi con collegamento da remoto
per l'avv. BARBARIOL e per INPS l'avv. in
sostituzione avv. .

L'avv. Barbariol evidenzia che, come si evince dai documenti prodotti unitamente al ricorso
(docc. 14-15), l'INPS era a conoscenza della pendenza della pratica di rinnovo del permesso del
soggiorno; insiste, pertanto, per la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese.

L'avv. insiste per la compensazione

Il Giudice si ritira in camera di consiglio.

Il Giudice, al termine della camera di consiglio, decide con sentenza ex art. 429 c.p.c.

Il Giudice del lavoro



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. _____ ha pronunciato *ex art. 429 c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **797/2024** promossa da:

con il patrocinio dell'avv.

Giovanni BARBARIOL, come da procura in atti

RICORRENTE

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 02121151001),
con il patrocinio dell'avv. _____, come da procura generale alle liti

CONVENUTO

CONCLUSIONI:

Per parte ricorrente: cessazione della materia del contendere con vittoria di spese.

Per INPS: cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto e in diritto.

1. La signora _____ in _____
_____, residente in Padova, _____ agiva nei confronti dell'INPS chiedendo "*in via cautelare che Codesto Ill.mo Giudice. sussistendo un fondato timore di un pregiudizio imminente ed irreparabile, adotti i provvedimenti di cui dall'art. 700 c.p.c. ed ordini all'INPS di corrispondere mensilmente alla sig.ra _____ la pensione di invalidità, comprensiva degli arretrati dalla data di interruzione, quantomeno quindi da agosto 2023. In via principale che*

Codesto Ill.mo Giudice condanni l'INPS a corrispondere alla ricorrente le somme dovute a titolo di pensione di invalidità sin dalla data dell'interruzione, ossia dal 3.08.2023.;

2. Rimasto nella fase cautelare l'INPS contumace, con ordinanza del 14.5.24, in accoglimento della domanda d'urgenza, ritenuta la sussistenza del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris*, veniva ordinato all'INPS di corrispondere alla sig.ra _____ la pensione di invalidità comprensiva degli arretrati dalla data di interruzione.

3. Successivamente l'Istituto previdenziale si costituiva per la fase di merito sostenendo che *“senza il permesso di soggiorno e senza nemmeno essere a conoscenza della richiesta di rinnovo perché mai notiziato”* aveva correttamente sospeso la prestazione da agosto del 2023, chiedendo in via istruttoria l'acquisizione dalla Questura dell'acquisizione del permesso di soggiorno e, nel merito, il rigetto del ricorso.

4. All'udienza del 25.11.2024, a seguito del rinnovo del permesso di soggiorno da parte della Questura, il procuratore dell'INPS ha dato atto che la prestazione richiesta dalla ricorrente verrà erogata dall'Istituto fino alla validità del permesso di soggiorno, con scadenza giugno 2026.

I procuratori hanno quindi concordemente concluso per la cessazione della materia del contendere, insistendo parte ricorrente per vittoria delle spese, mentre l'INPS per la compensazione.

5. Con il riconoscimento da da parte dell'INPS della prestazione richiesta dalla ricorrente – pensione di invalidità – è venuto meno l'interesse delle parti per una decisione nel merito, sicché va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

6. In mancanza, invece, di conclusioni conformi in punto spese, va data applicazione del principio della soccombenza virtuale.

6.1. La signora _____, titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro dal 1999, ripetutamente rinnovato (all. 1 - permesso di soggiorno per motivi di lavoro), nel 2016 era riconosciuta invalida all'80% con conseguente erogazione dell'assegno di assistenza in quanto invalida parziale (all. 2 - accertamento invalidità civile 2016, all. 3 - assegno di invalidità);

In accoglimento dell'istanza di protezione, in data 12.10.2015 la Questura di Padova riconosceva alla sig.ra _____ la protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 (all. 4 - accoglimento protezione umanitaria); dal 2017 la sig.ra _____ è seguita dal Centro di Salute Mentale dell'Azienda Ulss 6 Euganea per disturbo schizoaffettivo di tipo depressivo, per cui è

sottoposta a terapia farmacologica e controlli periodici (all. 5 - documentazione medica
, all. 6 - certificati medici).

In data 7.7.2020 la sig.ra riceveva dalla Questura di Padova il permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi art. 19, comma 2, lett. d) bis d.lgs. 286/1998 (all. 7 - permesso di soggiorno per cure mediche); in data 23.01.2021 la ricorrente otteneva dalla Questura di Padova il permesso di soggiorno per protezione speciale, nella nuova fattispecie legale di cui all'art. 19, comma 1.1 del d.lgs.286/1998 introdotta dal d.l. 130/2020 posta a tutela della vita privata e familiare del cittadino extra UE; in data 30.09.2021 la sig.ra veniva dichiarata dall'INPS invalida totale con permanente inabilità lavorativa, con decorrenza dal 16.4.2021, data della domanda di revisione, avendo perciò diritto non più all'assegno di invalidità, bensì alla pensione di invalidità (all. 8 - invalidità 2021).

La dimora in Padova, sulla base di regolare contratto di locazione abitativa valido fino al 31.12.2024 (all. 9 - contratto di locazione).

A seguito della scadenza il 31.01.2023 del permesso, la sig.ra presentava richiesta di rinnovo presso la Questura di Padova (all. 10 permesso scaduto e ricevuta rinnovo); l'INPS nelle more del rinnovo del permesso sospendeva il pagamento della pensione di invalidità dal 03.08.2023 (all. 11 - rate pensione, all. 12 - estratto conto , all. 13 - riliquidazione INPS 2023, all. 14 - comunicazione INPS).

6.2 Con l'ordinanza cautelare è stato accertato il diritto della ricorrente alla pensione di invalidità anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, pensione di cui la signora ha goduto anche sino ad agosto 2023, ritenendo che l'interruzione dell'erogazione si ponga in contrasto con la previsione dell'art. 2 comma 2 del d. lgs. 286/1998 secondo cui *“lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente”*, nonché in contrasto con la direttiva del 5 agosto del 2006 del Ministero dell'Interno, secondo cui *“gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione”*, oltre che con le indicazioni generali dello stesso INPS nel senso della conservazione dei diritti in caso di rinnovo del permesso di soggiorno. (cfr. (Messaggio INPS n. 27641 del 16.10.2006 in materia di diritti del lavoratore extracomunitario;

Messaggio INPS n .11292/08 in materia di diritto all'indennità di disoccupazione e da ultimo il Messaggio n. 2951 del 25.7.22 in materia di Assegno Unico Universale).

6.3. Durante la pendenza del procedimento del rinnovo del permesso di soggiorno la ricorrente aveva dunque diritto al mantenimento della pensione di invalidità in godimento, non essendo venuti meno i presupposti per la sua erogazione.

6.4. Al contempo, se è vero che l'INPS rimane estraneo al procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno – che compete al Ministero dell'Interno e alla Questura -, non può ritenersi, nel caso di specie, che l'INPS non fosse a conoscenza, già prima del deposito del ricorso, della richiesta di rinnovo da parte della ricorrente, come affermato in memoria di costituzione.

Al contrario, dalla documentazione prodotta risulta che il procuratore della ricorrente in data 12.2.2024, chiedendo il ripristino della prestazione, comunicava che era pendente il procedimento di rinnovo, come poi ribadito in data 19.2.2024 (docc. 14-15 ricorrente).

Le spese del procedimento – liquidate in dispositivo e comprensive anche della fase cautelare – vanno perciò poste a carico dell'INPS

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa,

- 1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
- 2) condanna l'INPS a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, liquidate in € 3.000,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, Iva e CPA, con distrazione a favore del procuratore antistatario.

Padova, 5 dicembre 2024

Il Giudice del Lavoro